

3. Alla stregua di tali elementi il P.M. e il difensore della parte civile hanno chiesto la condanna dell'imputato, ritenendo pienamente integrato il delitto in contestazione; dal canto suo il difensore dell'imputato ha invocato una pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato, evidenziando come i beni indicati in imputazione siano stati pignorati e venduti all'asta, con conseguente soddisfazione delle pretese del creditore, dato questo inconciliabile con la volontà di sottrarsi agli obblighi stabiliti nel provvedimento giudiziario.

4. Ritiene il Tribunale che l'imputato debba essere assolto perché il fatto non sussiste.

Al riguardo è utile premettere che la fattispecie oggetto di contestazione di cui all'art. 388 comma primo c.p. tutela l'esecutività delle decisioni giudiziarie, sanzionando le condotte simulate e fraudolente poste in essere dal debitore al fine di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

A sostegno di ciò depone anzitutto la rubrica della norma incriminatrice "*mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*", che rende palese la volontà del legislatore di punire comportamenti suscettibili di interferire con l'esecuzione della pronuncia giudiziale.

Anche la collocazione sistematica della norma in parola (inserita nel capo II del Titolo III del codice penale, dedicato ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie) è indicativa del fatto che il bene giuridico presidiato consiste nell'eseguibilità del comando giudiziale.

Con particolare riferimento alla natura e ai contorni del bene giuridico tutelato dall'art. 388 c.p., la Suprema Corte di Cassazione, sulla scia di quanto sopra esposto, ha avuto modo di chiarire che l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 36692/2007).

In particolare, nella pronuncia da ultimo citata si è testualmente precisato che: "*l'art. 388 c.p. comma 1 non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria*", *ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l'obbligato all'adempimento e seguiti dall'effettiva inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza. Si puniscono dunque nell'art. 388 c.p., comma 1 i comportamenti destinati a preconstituire una situazione di inesequibilità della decisione giudiziaria definitiva*".

Ciò chiarito, nel caso in esame è pacifico che i due beni oggetto di contestazione (la quota del 50% dell'immobile ubicato in Novara e il veicolo Suv Kia) furono acquistati dalla compagna dell'imputato in esito ad una procedura di esecuzione forzata attivata dalla p.o., che, in conseguenza della vendita all'asta, ottenne una parziale soddisfazione del proprio credito (si vedano verbali di distribuzione del ricavato della vendita in atti).

Detti beni non furono né sottratti o occultati prima dell'avvio della procedura esecutiva né vennero distrutti o danneggiati dopo il pignoramento ottenuto dalla persona offesa, la quale, proprio per effetto dell'espropriazione forzata e della vendita all'asta, conseguì una parziale soddisfazione del proprio credito.

In particolare, si ritiene che il fatto materiale - nei termini indicati in contestazione - non possa dirsi lesivo dell'eseguibilità della decisione finale e delle prerogative della persona offesa, se solo si considera che:

- a) l'imputato, con specifico riguardo ai beni meglio descritti in imputazione, non tenne alcun comportamento simulato o fraudolento di carattere elusivo suscettibile di minare l'effettività della decisione giudiziale (entrambi i beni furono infatti sottoposti a vincolo e venduti all'asta);
- b) l'imputato non turbò in alcun modo la procedura esecutiva (avviata con successo e portata a compimento) nè cercò di sottrarre i suddetti beni all'esecuzione forzata, tanto è vero che essi furono aggrediti con successo dalla p.o.;
- c) la persona offesa creditrice ottenne una parziale soddisfazione delle proprie pretese.

A diverse conclusioni si potrebbe pervenire laddove l'imputato avesse ceduto la titolarità di tali beni prima del pignoramento, in modo tale da vanificare le pretese creditorie della persona offesa e da impedire l'esecuzione della pronuncia giudiziale.

Peraltro, non può ignorarsi come durante il giudizio sia emerso che l'imputato trasferì in modo del tutto anomalo e sospetto il provento della vendita dell'immobile di sua proprietà sito in ~~XXXXXXXXXX~~ (ceduto al padre e da quest'ultimo immediatamente monetizzato), sennonché tale condotta (astrattamente suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 388 c.1 c.p.) non risulta in alcun modo menzionata nell'imputazione (che, come si è detto, si riferisce ad altri beni e cioè all'abitazione e al veicolo sopra citati), di tal che una affermazione di colpevolezza sul punto determinerebbe una insanabile violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 516 e ss. c.p.p., con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità della pronuncia ex art. 522 c.p.p.

Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto ininfluenza stabilire se la provvista per l'acquisto dei suddetti beni sia riferibile o meno all'imputato o sia invece interamente riconducibile alla ~~XXXXXXXXXX~~, posto che in ogni caso non si ravvisa alcuna condotta penalmente rilevante sussumibile nel paradigma dell'art. 388 c.p.

Anche a voler ammettere che l'imputato abbia di fatto partecipato all'asta agendo per interposta persona (circostanza questa emersa in termini soltanto ipotetici e di mero sospetto), si osserva che tale condotta, in totale assenza di indici concreti di turbativa o intralcio alla procedura pubblica di vendita (aspetti questi peraltro suscettibili di integrare la diversa fattispecie di turbativa d'asta di cui all'art. 353 c.p.), non configura alcun illecito penale ma integra esclusivamente la violazione degli artt. 571 e 579 c.p.c., essendo precluso al debitore esecutato, anche per interposta persona, partecipare alla procedura esecutiva avente ad oggetto propri beni in precedenza espropriati.

Sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, essendo la condotta contestata - nei termini indicati in imputazione - inidonea a ledere il bene giuridico presidiato dall'art. 388 c.p., costituito dall'eseguibilità dei provvedimenti giudiziari.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.